

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA**  
**MOTIVI AGGIUNTI**  
**NEL RICORSO R.G. n. 4813/2016**

\*\*\*\*\*

Per i Sig.ri

1. **DINELLI DEBORAH**, nata a Lucca il 25/03/1983, C.F. DNLDRH83C65E715T
2. **GADALETA GIACOMO**, nato a Terlizzi (BA) il 16/11/1979, C.F. GDLGCM79S16L109B;
3. **GIORDANO ANNA**, nata a Nocera Inferiore (SA) il 27/12/1977, C.F. GRDNNA77T67F912J;
4. **MARINELLI FABIO**, nato a L'Aquila il 30/04/1985, C.F. MRNFBA85D30A345P;
5. **NOVELLO CAROLINA**, nata a Cariati (CS) il 05/02/1987, C.F. NVLCLN87B45B774L, rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Alberto Mario Pasquale Augusto, C.F. GST LRT 63D21 I467 W, PEC albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it, con studio in Genova nella Via Ruffini 7/5, e Corrado Resta, C.F. RST CRD 85B01 H052 R, PEC corrado.resta@ordineavvgenova.it, con studio in Genova nella Via Marina di Robilant, 2/3, entrambi del foro di Genova, fax 0105704877, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

- **RESISTENTI**

**E NEI CONFRONTI DI**

- Castiello Ciro, nato a Napoli il 05/05/1983, residente in Cercola (NA) nella via Don Minzoni, 163, CAP 80040, C.F. CSTCRI83E05F839R; (B017)

- Giugliano Sabrina, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 20/09/1972, residente in Striano (NA) nella via Roberto Serafino, SNC, CAP 80040, C.F. GGLSRN72P60C1290; (B018)

#### PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI

Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR CAMPANIA, B017, MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013179.09-09-2016, B018, MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012984.07-09-2016, rispettivamente per le classi di concorso B017, B018 della Regione CAMPANIA **quali atti conclusivi del procedimento per cui è causa e, comunque, nelle parti in cui tali graduatorie non contemplano il nome dei ricorrenti;**

oooooooo

#### IN FATTO

1. Gli odierni ricorrenti, con il ricorso R.G. n. 4813/16, hanno chiesto l'annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari,
  - A. Del **Bando di Concorso** emanato con il **Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016**, avente ad oggetto l'indizione del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (pubblicato nella G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26.02.2016) nella parte in cui:
    - **all'art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE** - prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare *esclusivamente* il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima **esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti tecnico pratici (in sigla ITP) inseriti nelle graduatorie d'istituto, in possesso del titolo idoneo per insegnare nella rispettiva classe di concorso, con oltre 36 mesi di servizio di insegnamento alle dipendenze del MIUR, ma non abilitati semplicemente perché il Ministero oggi convenuto ha escluso i docenti tecnico pratici dal percorso ordinamentale di abilitazione con i Tirocini Formativi Attivi (TFA) e, in più, ha fissato criteri illegittimi per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali (PAS).**
    - **all'art. 3, comma 3, - DOMANDA DI AMMISSIONE: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE** - prescrive che "[...] i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, *esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione*", in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea.

B. dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, nella parte in cui stabilisce che il possesso dell'*idoneità* all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento, laddove interpretato nel senso dell'equivalenza semantica e giuridica del termine "*abilitazione*" e del termine "*idoneità*" e, dunque, nel senso che i docenti tecnico pratici non abilitati, ma in possesso di titolo idoneo all'insegnamento ai sensi della Tabella C del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, non possono partecipare al concorso a cattedre bandito con il **Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016**

\*

2. A sostegno del proprio ricorso i ricorrenti hanno addotto i seguenti **MOTIVI IN DIRITTO** che si trascrivono integralmente affinché i controinteressati ne possano avere contezza

**PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS. 297/1994 E DELL'ART. 4 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. FALSA O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 110, DELLA LEGGE 107/2015; FALSA APPLICAZIONE E/O VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DPR N. 19/2016; MANCATO COORDINAMENTO CON IL REGIME DEROGATORIO PREVISTO DALLA PRIMA ALINEA DELL'ART. 402 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 PER TUTTI I DOCENTI CHE NON HANNO POTUTO ACCEDERE AD UNA PROCEDURA DI ABILITAZIONE ORDINAMENTALE.**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DEI DIRITTI ACQUISITI, E DEI PRINCIPI ANCHE COMUNITARI DI AFFIDAMENTO E PROPORZIONALITÀ E DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990.**

**INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA PRIMARIA SOPRA RICHIAMATA O QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DEL BROCARDO *AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR*.**

Così come abbiamo già osservato in premessa, ancor prima dell'approvazione della legge n. 107/2015, già l'**art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 aveva stabilito che l'abilitazione all'insegnamento** conseguita al termine dei corsi di studio universitari previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (cioè i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e i corsi di specializzazione universitari per la scuola secondaria – in sigla SSIS) **raccomandava il titolo di accesso per il concorso a cattedre.**

Senonché questa previsione normativa doveva necessariamente **raccomandarsi temporalmente con la conclusione dei corsi ordinamentali di abilitazione** di Scienze di Formazione Primaria e delle SSIS.

E, infatti, lo stesso art. 402 del T.U. **prevedeva l'*ultra* vigenza dei vecchi titoli** di accesso alla procedura concorsuale **fino al termine dei suddetti corsi** di abilitazione.

Senonché i corsi SSIS **non furono mai attivati per i docenti tecnico pratici** e, dunque, per gli ITP la clausola della *validità ad tempus* dei vecchi titoli d'accesso alla procedura concorsuale ("fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341") era ancora valida quando è stato indetto il concorso a cattedre bandito con il DDG n. 82/2012.

**Dopo la conclusione del concorso del 2012**, i docenti tecnico pratici, come gli odierni ricorrenti, sono rimasti ancora una volta **esclusi dai percorsi di abilitazione sia ordinamentali** (il TFA non ha previsto posti da assegnare ai docenti ITP) **che speciali** (il PAS ha stabilito requisiti d'accesso che i ricorrenti non possedevano, e che poi si sono rivelati illegittimi alla luce della sentenza CdS n. 4751 del 14/10/2015).

Occorre ricordare, inoltre, che **il concorso bandito nel 2012 non ha previsto posti da assegnare per le classi concorsuali dei ricorrenti.**

**Ciò significa che, PER LE CLASSI DI CONCORSO DEI RICORRENTI, IL PRIMO CONCORSO UTILE È QUELLO DEL 2016.**

Ora, è evidente che il regime derogatorio – *ad tempus* – previsto dalla prima alinea dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e già recepita dall'art. 2, comma 4, del DDG n. 82 del 24 settembre 2012 può dirsi rispettata soltanto se **TUTTI** i docenti che non hanno potuto conseguire l'abilitazione possono partecipare al **primo** concorso a cattedra purché in possesso del titolo di accesso all'insegnamento richiesto.

La mancata previsione della clausola di salvaguardia nel bando del concorso indetto con il DDG 106/2016 determina dunque una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai candidati che hanno potuto beneficiare del regime derogatorio in occasione del concorso a cattedre previsto dal D.D.G. 82/2012.

\*\*\*

Poste queste premesse, appare evidente che la norma di cui all'art. 1, comma 110, della Legge n. 107/2015 (ossia la norma che richiede il possesso dell'abilitazione per la partecipazione al concorso a cattedre), per essere immune da censure di illegittimità costituzionale, deve essere raccordata con il regime derogatorio - ad tempus - previsto dalla prima alinea dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ossia con il meccanismo di salvaguardia per i docenti in possesso dei pregressi titoli di studio idonei per l'accesso al concorso, che non avrebbero potuto in nessun modo conseguire l'abilitazione in tempi utili per la partecipazione alla prima procedura selettiva successiva al passaggio al sistema di abilitazione universitario.

\*

A ciò si aggiunga che, per i ricorrenti che hanno partecipato alla selezione per le classi concorsuali in cui il numero dei docenti abilitati è insufficiente rispetto all'esigenza di assicurare una efficace procedura selettiva, emerge un ulteriore motivo di illegittimità del bando oggi impugnato. Infatti, per tali ricorrenti, il bando è illegittimo perché non ha tenuto conto della deroga disposta dall'art. 4 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, che consente la partecipazione al concorso a cattedre, anche dopo il passaggio al sistema universitario di abilitazione, "agli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione, di partecipare ... quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento".

L'applicazione di quest'ultima previsione normativa avrebbe consentito, dunque, di assicurare una soluzione all'attuale situazione di carenza di abilitati nelle discipline bandite dal MIUR senza la previa attivazione di percorsi idoneativi ordinamentali. Aver ritenuto inapplicabile tale disposizione, e riesce difficile cogliere la motivazione giuridica, esclude illegittimamente dal concorso a cattedre i docenti che per anni hanno garantito la continuità didattica in discipline prive di canali di abilitazione ordinari.

In contrario non pare possa certo eccepirsi che tale disposizione sarebbe stata implicitamente abrogata dalla L. n. 107/2015 in quanto l'art. 4 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, costituisce una norma speciale, per cui trova applicazione il principio "lex posterior generalis non derogat priori speciali".

La giurisprudenza ha infatti rimarcato che "Una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti od espressi della fonte legislativa, in esecuzione od attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest'ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge." (così: Cassazione civile sez. III 6/06/2006, n. 13252, e in termini Cass. n. 7905/2005).

Ne può sottacersi che implicita abrogazione può parlarsi solo quando vi è una assoluta incompatibilità logico giuridica alla contemporanea applicazione delle due disposizioni, tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva; nel caso di specie invece è ben possibile un coordinamento tra la l. n. 107/15 e il DI n. 460/98. La giurisprudenza ha infatti chiarito che "incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da rendere impossibile la contemporanea applicazione cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della "ratio legis" della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata" (così: Cass. 1 ottobre 2002, n. 14129; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2502).

\*

Una diversa interpretazione della disposizione di legge sopra richiamata, tale da travolgere la clausola di salvaguardia anche per chi non ha potuto in nessun modo conseguire l'abilitazione, determinerebbe la chiara violazione del principio dell'affidamento.

I ricorrenti, infatti, confidavano di possedere un titolo idoneo per la partecipazione al concorso a cattedre in base alla clausola di salvaguardia prevista dalla prima alinea dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per i docenti che non avrebbero potuto in nessun modo conseguire l'abilitazione.

E, invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello

*Stato di diritto*» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui **la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»** (Cassazione sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché Cassazione, sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

\*\*\*

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame, anche perché le disposizioni oggi impugnate, se interpretate in senso ostativo della partecipazione dei ricorrenti al concorso a cattedre, non **lederebbero** soltanto il **principio di affidamento**, ma **confliggerebbero anche con il fondamentale canone di civiltà giuridica secondo il quale *ad impossibilia nemo tenetur***.

Come abbiamo già più volte osservato, infatti, i **ricorrenti non sono in possesso del titolo di abilitazione perché non hanno potuto partecipare né ai percorsi ordinari di abilitazione istituiti con le SSIS e, poi, con il TFA né ai Percorsi Speciali di Abilitazione.**

\*

Alla luce di tali premesse, dunque, **se l'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19**, nella parte in cui stabilisce che il possesso dell'*idoneità* all'insegnamento costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami **dovesse essere interpretato nel senso dell'equivalenza semantica del termine "abilitazione" e del termine "idoneità" - e, dunque, nel senso che i docenti tecno pratici non abilitati, ma in possesso di titolo idoneo all'insegnamento, ai sensi della Tabella C del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, non possono partecipare al concorso a cattedre bandito con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016 - tale disposizione sarebbe del tutto illegittima.**

\*\*\*

Si osservi, infine, che queste stesse obiezioni sono state illustrate al MIUR dal **Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione** che, con **parere reso nell'adunanza del 7 gennaio 2016**, ha proprio evidenziato che *"per gli ITP, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario. Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti casi possono vantare competenze acquisite anche in relazione ai numerosi anni di servizio prestato."*

\*\*\*

**SECONDO MOTIVO: INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMATIVA PRIMARIA SOPRA RICHIAMATA O QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DECLINATO SECONDO IL PARAMETRO INTERPOSTO DELL'OSSERVANZA DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (ARTT. 11 E 117 COST.), RISPETTO ALLO SCOPO DI ASSORBIRE IL PRECARIATO SCOLASTICO ATTRAVERSO PROCEDURE CONCORSUALI (E, IN TAL MODO, RISPONDERE AI RILIEVI MOSSI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA CON LA SENTENZA "MASCOLO").**

Come abbiamo già detto, i ricorrenti sono attualmente **inseriti nelle graduatorie d'istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per gli incarichi temporanei**. In virtù di tale inserimento in graduatoria, sono stati per anni utilizzati per coprire vacanze d'organico del MIUR e, dunque, **hanno superato quella soglia di 36 mesi** di servizio alla quale il legislatore, **nel settore privato**, con la norma di cui all'**articolo 5, comma 4-bis, del Decreto Legislativo n. 368/2001**, fa conseguire la sanzione della costituzione di un rapporto di lavoro con presunzione *iuris et de iure* di stabilità dell'esigenza che ha determinato il conferimento dell'incarico temporaneo.

La soglia dei 3 anni di servizio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, inoltre, è prevista dal legislatore per individuare la **platea dei beneficiari delle procedure speciali di stabilizzazione**. L'**art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001** (introdotto dalla Legge di Stabilità 2013) e l'**art. 4, comma 6, del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni con legge 30/10/2013, n. 125**, infatti, disciplinano due diverse procedure speciali di reclutamento a favore del personale precario delle pubbliche amministrazioni, **finalizzate alla valorizzazione delle professionalità acquisite** e, al contempo, alla riduzione del numero dei contratti a termine nel pubblico impiego.

In particolare, secondo l'**art. 36, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001**, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico **con riserva dei posti**, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato **almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando**.

Il legislatore, invero, **con la legge 107/2015, ha avviato una procedura straordinaria di stabilizzazione dei precari della scuola, diversa da quella prevista dall'art. 36, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 in quanto non basata sul mero requisito dell'anzianità di servizio alle dipendenze del MIUR.**

I ricorrenti, invero, pur facendo parte integrante del così detto precariato storico - in quanto insegnanti inseriti nella graduatorie d'Istituto e con numerosi anni di servizio anche su posti vacanti in organico di diritto - sono **stati esclusi dal piano straordinario di immissione in ruolo varato con suddetta Legge n. 107/2015.**

Questa esclusione dipende dal fatto che il Legislatore ha disposto la copertura di tutti i posti del nuovo organico dell'autonomia **attingendo esclusivamente dalle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre e dalle graduatorie cosiddette "ad esaurimento", e ciò senza alcuna considerazione del requisito di servizio prestato alle dipendenze del MIUR.**

Quanto ai **docenti che, come i ricorrenti, avevano alle spalle un lungo periodo di precariato ma non erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, il percorso di stabilizzazione previsto dal legislatore consiste nella regolare indizione di procedure concorsuali** per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico (v. art. 1, comma 109, della Legge 107/2015).

Il concorso a cattedre, nelle intenzioni del legislatore, rappresenta una **risposta diretta alla sentenza resa il 26 novembre 2014 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea** (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), in tema di abuso di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della docenza scolastica. E, invero, in tale sentenza (punto 111) si coglie una **censura nei confronti della normativa nazionale, poiché quest'ultima «non riserva l'accesso ai posti permanenti nelle scuole statali al personale vincitore di concorso», permettendo viceversa «l'immissione in ruolo di docenti che abbiano unicamente frequentato corsi di abilitazione»**, qual è il caso dei docenti iscritti nelle Gae.

DUNQUE, IL LEGISLATORE, PER RISPONDERE AI RILIEVI MOSSI DALLA SENTENZA MASCOLO, HA PREVISTO IL CONCORSO PER ASSUMERE I DOCENTI. **PROPRIO PER QUESTO NON PUÒ ATTRIBUIRSI ALLO STESSO LEGISLATORE LA VOLONTÀ DI ESCLUDERE DAL CONCORSO PROPRIO QUEI DOCENTI CHE, NON ESSENDO INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, NON HANNO ALCUNA CHANCE PER OTTENERE LA STABILIZZAZIONE DEL PROPRIO POSTO DI LAVORO SE NON LA PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA.**

\*\*\*

**TERZO MOTIVO: CONSERVAZIONE DELLA VALIDITÀ DEI VECCHI TITOLI D'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO PER TUTTI GLI ASPIRANTI GIÀ INSERITI NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO.**

**VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL DECRETO LEGISLATIVO, 28/01/2016, N. 15.**

L'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale non dipende dall'assenza di un titolo idoneo all'insegnamento.

**Il titolo di studio dei ricorrenti, infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera C del decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014 (decreto di aggiornamento delle graduatorie d'istituto docenti per il triennio 2014-2017), ha consentito l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e la conseguente individuazione per il conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola pubblica.**

I ricorrenti, in virtù della proprio titolo di studio, ha già stipulato **numerosi contratti di lavoro con il Ministero oggi resistente** con conseguente prestazione di servizio di insegnamento nella Scuola Pubblica per un triennio.

Occorre osservare che l'art. 1, comma 107, della legge 107/2015, stabilendo l'efficacia soltanto **per il futuro del requisito dell'abilitazione per l'ingresso nelle graduatorie d'istituto, ha mantenuto la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento (già stabiliti dalla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, così come richiamata dall' art. 3, comma 2, del DPR n.19/2016 )** per tutti gli aspiranti già inseriti nelle suddette graduatorie utilizzate per le supplenze anche su posti vacanti.

\*

A ciò si aggiunga che **i suddetti titoli di studio che danno accesso all'insegnamento sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge "qualifiche professionali" rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea.**

La professione di insegnante in Italia, infatti, è una **"professione regolamentata"** e, in relazione ad essa, trovano piena e completa applicazione le **Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE** che normano e regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206**, e il **d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15**, recante **"Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"**

Più precisamente, alla luce della normativa comunitaria sopra richiamata è possibile affermare quanto segue:

- La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il **possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata**, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di **"titolo di formazione"** e quindi di **"qualifica professionale"** utile all'esercizio della **"professione regolamentata"**;

- I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;
- Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;
- Con D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e sue successive modificazioni è stato definito l’elenco dei titoli di studio validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, attribuendo ad essi, in aggiunta del valore accademico, il valore di titolo di accesso all’esercizio della professione di docente e quindi, in applicazione della norma comunitaria, di titolo idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”. A tale scopo è utile precisare che, ai sensi del D.M. 56/09, del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 e del D.M. 353 del 22 maggio 2014, ossia dei decreti che hanno disciplinato gli ultimi aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e d’istituto, i docenti in possesso di tali titoli (lauree specialistiche o magistrali o titoli equipollenti) sono definiti quali “possessori di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto”. Come abbiamo già detto, il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, approvato con DPR n. 19/2016, ha abrogato il DM n. 39/1998, ma è stata conservata la validità dei vecchi titoli d’accesso all’insegnamento per i docenti già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto. L’art. 1, comma 107, della legge 107/2015, infatti, ha stabilito l’efficacia soltanto per il futuro (a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017) del requisito dell’abilitazione per l’ingresso nelle graduatorie d’istituto.
- Al personale docente in possesso di tali titoli sono affidate tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente svolta in piena autonomia, quali, a solo titolo d’esempio chiarificatore: la progettazione e programmazione dell’attività didattica, la valutazione dell’apprendimento, l’accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio;
- Il personale assunto in virtù del possesso dei citati titoli può compiere, nell’esercizio del suo servizio, ogni atto avente valore legale finalizzato alla valutazione degli alunni/studenti, ivi compresa l’eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d’esame di Stato conclusive dei corsi di studio;
- In virtù di quanto sopra esposto, gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti “abilitanti” o di “idoneità” dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell’esercizio della stessa.

\*

A ciò si aggiunga, infine, che, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, che norma e regola il sistema generale delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea ed il reciproco riconoscimento, qualsiasi esperienza professionale di durata per lo meno triennale è assimilata a “titolo formativo abilitante”.

Ai sensi dell’art 3, comma 3, della direttiva 36/2005 del Consiglio e dell’art. 4, comma 5, Lett. c), del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 attuativo della direttiva medesima " È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo".

\*\*\*

## **B. SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA.**

**ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE CHE LE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO POSSA ESSERE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L'USO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

Il sistema informatico predisposto dall’amministrazione resistente per la registrazione delle domande di partecipazione al concorso è stato congegnato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

In altri termini, i ricorrenti non hanno potuto presentare la propria domanda di ammissione alle procedure di assunzione attraverso la funzione disponibile sul portale on line del MIUR perché il sistema telematico predisposto dall’amministrazione resistente non consentiva di dichiarare un titolo di accesso diverso dall’abilitazione.

I ricorrenti, dunque, hanno dovuto presentare una domanda di partecipazione in modalità cartacea, con raccomandata AR, e ciò pur nella consapevolezza che, ai sensi del bando oggi impugnato, tali domande non sarebbero state prese in considerazione.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 art. 51 della Costituzione di una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico congegnato in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l'invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR può assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza".

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati. Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengano in possesso dei necessari requisiti. Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che tutti i cittadini possano partecipare alle procedure selettive, ma si intende sottolineare che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l'esistenza dei necessari requisiti e di escludere, ex post, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti.

\*

3. Successivamente al deposito del ricorso R.G. n. 4813/16, gli Uffici Scolastici Regionali per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, oggi resistente, ha emanato i provvedimenti sopra elencati al numero I.

**4. I suddetti provvedimenti che oggi s'impugnano sono consequenziali e connessi a quelli originariamente impugnati e, pertanto, se ne chiede l'annullamento per gli stessi motivi**

Per quanto dedotto

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO**

annullare gli atti impugnati, così come elencati in epigrafe, nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti.

\*\*\*\*\*

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

\*\*\*\*\*

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

**Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.**

*Salvis iuribus*

Roma, li 27.10.2016

Avv. Alberto Mario Pasquale Agosto

Avv. Corrado Resta



## RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12
2. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE** per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12
3. Castiello Ciro, residente in Cercola (NA) nella via Don Minzoni, 163, CAP 80040, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma - Prati
4. Giugliano Sabrina, residente in Striano (NA) nella via Roberto Serafino, SNC, CAP 80040, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma - Prati